

ORIGINALE



COMUNE DI POVIGLIO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Sindaca

Ordinanza N.63 del 27/12/2021

Oggetto : TERRITORIO COMUNALE. DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO FUOCHI DI ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI DALLE ORE 01:00 DEL 28.12.2021 ALLE ORE 24:00 DEL 06.01.2022.

LA SINDACA

PREMESSO che durante il periodo delle festività di Natale e Capodanno vige l'usanza di sparare petardi, scoppiare mortaretti, lanciare razzi e fuochi di artificio ed altri artifici pirotecnici;

CONSIDERATO che tale condotta incide sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini e sulla libera fruizione degli spazi pubblici da parte della cittadinanza;

VALUTATO che l'utilizzo di tali artifici, senza l'adozione delle precauzioni minime, potrebbe causare pericolo e danni alle persone, agli animali e alle cose;

RAVVISATA, altresì, la necessità di tutelare il benessere animale, che dallo scoppio dei petardi o dei botti in genere, ha sicuro nocumento;

PRESO ATTO che l'esplosione di petardi e botti avviene anche e soprattutto per mano di minorenni e che il fragore delle stesse causa seri problemi agli animali domestici e non;

RITENUTO opportuno per le ragioni sopra espresse vietare l'accensione dei fuochi d'artificio ed altri artifici pirotecnici nonché lo scoppio di petardi, mortaretti e il lancio di razzi;

VISTO l'art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 Agosto 2008, il quale, nel delimitare l'ambito di operatività dei poteri sindacali in materia di sicurezza urbana, prevede il potere del Sindaco di intervenire per prevenire le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, è vietata l'accensione ed il lancio di fuochi di artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici dalle ore 1,00 del 28.12.2021 alle ore 24.00 del 06.01.2022.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Al Comando dei Carabinieri di Poviglio;
- Al Comando di Polizia Municipale;

La Polizia Municipale e le forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00 come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

INFORMA

Che con il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo comune;

La Sindaca
Cristina Ferraroni

Dalla Residenza Municipale, lì 27/12/2021

LA SINDACA





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for a signature or stamp.

COPIA



COMUNE DI POVIGLIO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Sindaca

Ordinanza N.63 del 27/12/2021

Oggetto : TERRITORIO COMUNALE. DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO FUOCHI DI ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI DALLE ORE 01:00 DEL 28.12.2021 ALLE ORE 24:00 DEL 06.01.2022.

LA SINDACA

PREMESSO che durante il periodo delle festività di Natale e Capodanno vige l'usanza di sparare petardi, scoppiare mortaretti, lanciare razzi e fuochi di artificio ed altri artifici pirotecnici;

CONSIDERATO che tale condotta incide sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini e sulla libera fruizione degli spazi pubblici da parte della cittadinanza;

VALUTATO che l'utilizzo di tali artifici, senza l'adozione delle precauzioni minime, potrebbe causare pericolo e danni alle persone, agli animali e alle cose;

RAVVISATA, altresì, la necessità di tutelare il benessere animale, che dallo scoppio dei petardi o dei botti in genere, ha sicuro nocumento;

PRESO ATTO che l'esplosione di petardi e botti avviene anche e soprattutto per mano di minorenni e che il fragore delle stesse causa seri problemi agli animali domestici e non;

RITENUTO opportuno per le ragioni sopra espresse vietare l'accensione dei fuochi d'artificio ed altri artifici pirotecnici nonché lo scoppio di petardi, mortaretti e il lancio di razzi;

VISTO l'art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 Agosto 2008, il quale, nel delimitare l'ambito di operatività dei poteri sindacali in materia di sicurezza urbana, prevede il potere del Sindaco di intervenire per prevenire le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, è vietata l'accensione ed il lancio di fuochi di artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici dalle ore 1,00 del 28.12.2021 alle ore 24.00 del 06.01.2022.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Al Comando dei Carabinieri di Poviglio;
- Al Comando di Polizia Municipale;

La Polizia Municipale e le forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00 come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

INFORMA

Che con il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo comune;

La Sindaca
Cristina Ferraroni

Dalla Residenza Municipale, lì 27/12/2021

LA SINDACA





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for a signature or stamp.